



CITTÀ DI ALBINO
PROVINCIA DI BERGAMO

RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R.25 ottobre 2012 n.IX/4287

RELAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO

dicembre 2012



GeoTer



COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

PREMESSA

In occasione della predisposizione della Variante Generale n. 3 al Piano di Governo del Territorio, il Comune di Albino (Bergamo) ha incaricato a GeoTer s.a. di effettuare il riordino e l'aggiornamento dello studio geologico di supporto, secondo i *Criteri* emanati con D.G.R. 28.05.2008. La revisione della voluminosa e numerosa consistenza di indagini geologiche, effettuate da più Professionisti nel corso degli ultimi diciotto anni, comprende gli studi geologici allegati ai P.R.G. e ai P.G.T., quelli relativi al P.A.I., quelli per la definizione del Reticolo Idrico Minore e quelli per la valutazione della componente sismica.

La revisione e l'aggiornamento hanno riguardato necessariamente anche la Carta dei Vincoli e la Carta di Fattibilità Geologica di Piano, strumenti nei quali si riassume per uso pratico ed immediato la normativa geologica necessaria alla redazione del Piano di Governo e nei quali, per tale motivo, si deve assumere anche la definizione del Reticolo Idrico Minore.

A suo tempo la Città di Albino, come molti altri comuni del comprensorio, affidò alla Comunità Montana Valle Seriana l'incombenza di provvedere allo studio per la definizione del R.I.M. (GEA, 2004). Dopo numerose verifiche e correzioni intervenute sulle varie proposte, Albino ha ottenuto l'approvazione definitiva del suo R.I.M. dallo S.Ter. di Bergamo nel 2010 (prot. AE02.2010.0001982 del 06.08.2010). Lo strumento tecnico è così composto:

- *“Relazione Generale”* (settembre 2004); contiene richiami normativi, analisi morfometrica e idraulica (T.R. = 100 anni) dei bacini idrografici maggiori di un chilometro quadrato;
- le *“Norme di Piano”* (aggiornamento del febbraio 2009);
- le *“Norme di Piano (Rogge)”* (aggiornamento del febbraio 2009);
- un *“Elenco dei corsi d'acqua del Reticolo Minore”* (aggiornamento del luglio 2010);
- la *“Determinazione del Reticolo Idrico Minore e Fasce di Rispetto”* (aggiornamento del luglio 2010) espressa su cartografia in scala 1:2000 (tavole 1 - 6) e 1:5000 (tavole 7 - 8).

Durante i numerosi sopralluoghi effettuati sul terreno tra la fine del 2011 e i primi mesi del corrente anno, allo scopo di rilevare i dettagli di alcuni elementi geologici, si sono riscontrate in quelle carte del R.I.M. significative difformità rispetto alla reale situazione sul terreno. Ciò ha reso evidente la necessità di effettuare una completa ridefinizione delle aste del Reticolo negli elaborati cartografici e nell'Elenco, mentre si possono ritenere adeguate e condivisibili la Relazione e le Norme originali.

Lo S.Ter. di Bergamo, durante un incontro del marzo 2012, nel quale si sono presi in esame la pericolosità del torrente Albina e altre criticità del Reticolo Idrico di Albino, ha espresso la necessità di addivenire ad una determinazione conclusiva sull'argomento, attraverso la ridefinizione del Reticolo Idrico Minore e dell'Elenco dei corsi d'acqua.



COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

In seguito alla consegna dei nuovi elaborati, S.Ter. Bergamo chiede (prot. AE02.2012.0008493 del 25.10.2012) «in riferimento agli elaborati di **VARIANTE** al reticolo idrico minore di Codesto Comune, datati “maggio 2012”, concernenti modifica sostanziale della rappresentazione cartografica dei corsi idrici» di produrre un’integrazione, precisando i seguenti punti:

1. “Relazione Generale” (Normativa di Polizia Idraulica) da aggiornare sulla base delle sostanziali modifiche introdotte con l’ultima d.g.r. n. IX/2762 del 22/12/2011, che ha sostituito le dd.gg.rr. precedenti;
2. Elenco dei corsi idrici eliminati dall’elenco precedente, completo di un campo “NOTE” in cui vengono specificati come dichiarazione, per ciascun corso idrico, i dettagli che hanno portato alla cancellazione di diversi corsi idrici della precedente cartografia
3. Autocertificazione a firma di tecnico abilitato, nel caso di inesistenza di difformità tra il tratto reale dei corsi d’acqua e il tratto risultante dalla mappa catastale, e in ogni caso, trasmissione di tavola di sovrapposizione tra la cartografia reale e la mappa catastale per l’individuazione dei tratti deviati, dismessi e/o coperti.

Dopo una serie di colloqui, in ragione anche della nuova Normativa (D.G.R. 25 ottobre 2012 n.IX/4287), si è convenuto di aggiornare la “Relazione generale” indicando:

- le specifiche della D.G.R. 25 ottobre n.IX/4287;
- le modifiche sostanziali introdotte dalla nuova Normativa (demanialità delle acque, funzioni e canoni di polizia idraulica);
- le variazioni sostanziali apportate alle aste del Reticolo, espresse mediante apposite schede.

L’Elenco dei corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore (vedi allegato) viene integrato non solo con le aste eliminate, ma con l’indicazione di quelle che hanno subito modifiche e di quelle che, pur rappresentate nelle Mappe Catastali, sono dismesse (punto 3 lettera S.Ter.) perché deviate in canalizzazioni sotterranee, in qualche caso da oltre un secolo. Ovviamente, essendo cambiate le leggi di riferimento e soprattutto le modalità di rappresentazione dei corsi d’acqua, sono ripresentate anche tutte le tavole grafiche secondo l’elenco seguente raffrontato a quello precedente:

	R.I.M. GeoTer, 2012	R.I.M. GEA, 1994
Definizione del R.I.M e fasce di rispetto, scala 1:5.000	Tavola 1a	Tavola 7
	Tavola 1b	Tavola 8
Definizione del R.I.M e fasce di rispetto, scala 1:2.000	Tavola 2a	Tavola 3
	Tavola 2b	Tavola 1
	Tavola 2c	Tavola 2
	Tavola 2d	Tavola 4
	Tavola 2e	Tavola 5
	Tavola 2f	Tavola 6



COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

VARIAZIONI SOSTANZIALI ALLA “RELAZIONE GENERALE” (D.G.R. 25.10.2012 n.IX/4287)

Con la pubblicazione della D.G.R. 25 ottobre 2012, n.IX/4287, così come già definito dalla precedente D.G.R. 22 dicembre 2011, n.IX/2762, viene modificato in modo sostanziale il concetto di appartenenza di un corso d’acqua al demanio. Rimandando all’allegato B della deliberazione più recente per la completa descrizione dei criteri che regolano l’esercizio di Polizia Idraulica a livello comunale, occorre qui richiamare alcune definizioni che completano le “Norme di Piano” già redatte e ancora valide.

1. *NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO*

«L’art. 144 del d.gls 3 aprile 2006, n. 152 “Norma in materia ambientale” al comma 1 dispone: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato; quest’ultima disposizione è quindi l’attuale “legge in materia” a cui rimanda l’art. 822 del Codice Civile».

Quindi «le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato. Sulla demanialità dei fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso, non vi è alcun dubbio dato che il Codice Civile addirittura li menziona esplicitamente. Per “le altre acque definite pubbliche” a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere tutti gli altri corsi d’acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.) con portata perenne o con portata intermittente sia che costituiscono affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d’acqua o bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si esauriscono o spagliano. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall’intervento di privati o della pubblica amministrazione».

Ai fini della definizione di corso d’acqua, occorre tenere presente l’art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n.238 che afferma: *«appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne»*, fatte salve solo *«le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne»*.

1.1 *COMPLESSO DELLE PERTINENZE DELL’ACQUA DEMANIALE*

«Relativamente ai corsi d’acqua, l’alveo è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque o dall’opera dell’uomo e dalle stesse occupate durante il periodo di piena normale (ordinaria) e non eccezionale. Lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale, si chiama riva interna, o sponda, e la zona che ad essa è contigua, riva esterna. Gli argini sono invece quelle opere artificiali che

vengono costruite contro le possibili piene. Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica. Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniali (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte "ab origine" del complesso del demanio idrico ma acquisiti al demanio per specifico procedimento amministrativo».

1.2 CANALI COSTRUITI DA PRIVATI

«Circa i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione. L'acqua pubblica, in essi immessa e che vi scorre, non perde la sua natura giuridica di bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il modo disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata ad un uso speciale in favore del concessionario, essendo stato ritenuto tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (art. 25, 28 29, 31 del T.U. 1775/1933), le opere passano in proprietà della P.A. (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);

- per le piccole derivazioni, la P.A. ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal T.U. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933».

1.3 CANALI ARTIFICIALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLO STATO

«Sono considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più

depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque limitatamente ai predetti canali si esercita sulla base delle speciale normativa di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"».

In riferimento a tutto il punto 1, va sottolineato che:

«Al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la polizia idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;

- sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche. Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche».

2. **NORMATIVA REGOLANTE LE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA**

«Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono:

- per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico;

- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi". Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3



GeoTer

COMUNE DI ALBINO

Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

“Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della L.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

La L.r. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d’acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A D.G.R. 25.10.2012 n.IX/4287), al reticolo di bonifica (Allegato D D.G.R. 25.10.2012 n.IX/4287) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono pertanto chiamati ad un’attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore. I comuni debbono esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati C – “Canoni regionali di polizia idraulica” ed E – “Linee Guida di Polizia Idraulica”, parti integranti della presente delibera».

La D.G.R. IX/4287/2012 trasferisce una serie di competenze annesse alla gestione e all’attività di polizia idraulica del Reticolo Idrico Minore dall’Amministrazione regionale a quella comunale, alle Comunità Montane e ai Consorzi di Bonifica. In particolare, le competenze comunali possono essere riassunte in tre categorie:

- URBANISTICHE: mappatura dei corsi d’acqua con le relative fasce di rispetto e regolamentazione di queste ultime con norme tecniche attuative;
- AMMINISTRATIVE: rilascio di nullaosta, autorizzazioni e pareri, con conseguente applicazione e riscossione dei relativi canoni;
- MANUTENTIVE: realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.

Si specifica che:

- Le attività di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Minore saranno effettuate dal Comune e, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, saranno effettuate da quest’ultima;

- Le attività di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di pronto intervento di cui alla L.r. 34/73 sui corsi d’acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Minore, saranno effettuate da Comune o, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, a seguito di specifici accordi, dalla Comunità Montana.



COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Il comune di Albino a tale proposito ha delegato la gestione del Reticolo Idrico Minore alla Comunità Montana Valle Seriana.

Oltre a quanto qui indicato riguardo all'attività amministrativa del Comune e/o della Comunità Montana occorre fare riferimento agli allegati "Norme di Piano" e "Norme di Piano (Rogge)" già approvati e all'allegato E della normativa regionale vigente.

3. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA (“ALLEGATO C” - D.G.R. 25.10.2012 n.IX/4287)

Vengono qui di seguito fornite le tabelle relative ai canoni regionali di Polizia Idraulica, come descritte nell'allegato C della normativa regionale vigente.

Note Generali
- Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
- Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a 75,00 €.
- Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
- Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
- Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
- Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
- In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
- L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
- Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, Parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini	€ 1,50 per metro lineare Canone Minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,00 per metro lineare Canone Minimo € 150,00
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 75,00 Canone minimo € 75,00
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5,00</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Canone minimo € 150,00
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale.</p> <p>Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone raddoppierà</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato.</p>	
	<p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica con le seguenti modalità:</p> <p>Qualora l'intradosso dell'impalcato del ponte sia ad una altezza inferiore a mt. 10,00 dalla sommità della scarpata l'imposta regionale si applica su tutta la proiezione della superficie dell'impalcato del ponte. Altezze inferiori limitano la movimentazione dei mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo.</p> <p>In caso l'intradosso dell'impalcato del ponte fosse ad una altezza superiore a mt. 10,00 e fossero presenti pile o spalle all'interno dell'area demaniale l'imposta si applica per la sola superficie occupata dalle stesse.</p>	
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche, scarichi di fognature privati residenziali	€ 75,00 Canone minimo € 75,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Canone minimo € 150,00
Note per S.2	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 150,00; da 16 a 30 cm € 300,00; da 31 a 45 cm € 450,00; ecc...)</p> <p>Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio</p>	
Note per S.1 S.2	<p>Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <p>scarichi dotati di volanizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%;</p> <p>scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero;</p> <p>scarichi esistenti non volanizzati e non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato.</p> <p>Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane	€ 450,00 Canone minimo € 75,00
Note per S.3	A queste tipologie di scarichi non sono applicati i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque)	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
T	Transiti arginali, Rampe di collegamento e guadi	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 75,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 150,00 per chilometro Canone minimo € 150,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.4	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Guadi e Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carrabile	€ 75,00 Cad.
Note per T.5	Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro Canone minimo € 75,00
Note per O.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente	
O.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro Canone minimo € 75,00
Note per O.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 2,50 per metro quadro canone minimo € 75,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 1,25 per metro quadro canone minimo € 625,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 0,75 per metro quadro canone minimo € 1.250,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,25 per metro quadro canone minimo € 7.500,00
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia Il canone si applica a metro quadro. Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 75,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	

CLASSIFICAZIONE E MAPPATURA DI CANALI E CORSI D'ACQUA

La nuova normativa richiede che sulle rappresentazioni cartografiche del territorio di Albino siano indicati:

- il Reticolo Idrico Principale (allegato A della D.G.R. 20 ottobre 2012, n.IX/4287);
- la rete di rogge e canali del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, come definito dall'Allegato D" della stessa D.G.R.;
- i canali privati (nel comune di Albino sono ad uso idroelettrico);
- Il Reticolo Idrico Minore, costituito da tutti i corsi d'acqua che non appartengono alle tre categorie precedenti.

In ogni caso sono distinti i tratti a pelo libero da quelli intubati.

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Nel territorio di Albino il Reticolo Idrico Principale rimane invariato rispetto alla precedente rappresentazione ed è costituito da:

Num. Prog.	Denominazione	Foce o Sbocco	Tratto classificato come Reticolo Principale	Elenco AA.PP.
BG088	Fiume Serio	Adda	tutto il tratto in comune di Albino	146
BG092	Torrente Albina o Torrente Cornella	Serio	dallo sbocco alla confluenza della valle Mana	182 e 589
BG093	Torrente Valle Rovaro	Serio	Tutto il corso	608
BG129	Torrente Lujò o torrente Val Alta	Serio	dallo sbocco a Ponte Luio-Zanchi	223

RETE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

Nel territorio di Albino il Consorzio gestisce quattro canali sulla destra idrografica del fiume Serio; essi sono inseriti nell'Allegato D" della D.G.R. 20 ottobre 2012, n.IX/4287:

Nome Corso d'acqua.	Tratto di competenza	Funzione	Elenco AA.PP.
Roggia Comenduna	tutto il corso nel comune	Promiscua	NO
Roggia Morlana	tutto il corso nel comune	Promiscua	NO
Roggia Serio	tutto il corso nel comune	Promiscua	NO
Roggia Spini	tutto il corso nel comune	Promiscua	NO



COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Lo stesso Consorzio gestisce anche la Roggia Borgogna-Pradalunga, la quale in Albino segue lo stesso percorso della roggia Morlana e, avendo solo funzioni idroelettriche nel suo primo tratto non è indicata nell'Allegato D". Sulla sponda sinistra del Serio il Consorzio gestisce la Roggia Pradalunga, anticamente definita anche Roggia Sega: essa non svolge più funzioni di derivazione irrigua o idroelettrica, ma costituisce in parte il recapito di alcuni torrenti.

Nelle carte sono rappresentate tutte le rogge consortili, distinguendone i tratti a pelo libero, da quelli coperti, da quelli in disuso, con dettaglio maggiore della precedente versione.

CANALI PRIVATI

In Albino vi sono due canali idroelettrici: il primo gestito dalla ditta Honegger (Canale Honegger), il secondo di Italgen (già Canale Italcementi); entrambi corrono sulla sponda destra del Serio e ne derivano l'acqua. Il Canale Honegger inizia presso la derivazione della Roggia Comenduna, in località Ponte Cene e restituisce l'acqua presso l'Isola dello Zio Bruno; il Canale Italgen preleva l'acqua dallo scaricatore del Canale Honegger per restituirla poco prima della confluenza del torrente Luio nel Serio nel punto in cui l'acqua è nuovamente derivata dalla Roggia Spini, del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

La rappresentazione di questi canali privati sulle tavole grafiche marca la distinzione rispetto alla precedente mappatura (GEA, 2004), dove tali canali erano identificati con la stessa simbologia di quelli del Consorzio di Bonifica M.P.B. Essi sono interamente a pelo libero fino alle rispettive centrali.

RETICOLO IDRICO MINORE

Il R.I.M. è costituito da tutti i corsi d'acqua torrentizi naturali, come risultano dalle cartografie ufficiali (I.G.M., C.T.R., Catasto) e come erano già rappresentati sulla precedente cartografia del R.I.M. di Albino (Gea, 2004; approvazione S.Ter. del 2010).

Rispetto alla precedente rappresentazione, ovviamente viene a cadere la distinzione tra "demaniale" e "non demaniale"; tutte le aste presentano la stessa simbologia di "Reticolo Idrico Minore". Sono distinti i tratti a pelo libero da quelli coperti e sono evidenziati i "tratti catastali" in disuso. Alla precedente definizione del R.I.M. sono comunque apportate alcune modifiche, a causa di difformità riscontrate con la situazione reale, come richiesti da S.Ter. e come descritto nelle pagine seguenti e indicato nell'"Elenco dei Corsi d'Acqua del Reticolo Idrico Minore" (vedi allegato).



COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore e Principale sono indicate in ottemperanza alla Normativa vigente, mantenendo su ciascuna sponda una fascia parallela al corso d'acqua ampia **dieci metri a partire dal ciglio della sponda stabile** o dal piede arginale (R.D. 523/1904). La gestione di tali fasce è specificata nelle "Norme di Piano" del R.I.M.

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca gestisce non solo le acque e le strutture idrauliche di cui è concessionario, ma definisce e amministra anche le fasce di rispetto della sua rete di rogge e canali (*Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3*); a tale proposito ha definito sul territorio di Albino fasce di rispetto ampie **cinque metri** dal ciglio interno dei muri del canale o dalla sponda.

Il Comune di Albino, in analogia con il Consorzio di Bonifica, nel definire il suo R.I.M., pur non vigendo l'obbligo di definire fasce di rispetto per i canali idroelettrici privati, ritiene opportuno indicare anche per tali opere fasce di rispetto di **cinque metri**.

MODIFICHE ALLA CARTA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DEL 2004

La base topografica utilizzata per la nuova rappresentazione del Reticolo Idrico Minore del Comune di Albino è la carta aerofotogrammetrica comunale, redatta nel 2004 nelle scale 1:2.000 e 1:1.000; questa topografia è qui utilizzata nelle scale 1:2.000 e 1:5.000, visto che il R.I.M. deve essere definito e disegnato alla stessa scala del P.G.T., come indica la Normativa. Ciò determina in alcuni casi differenze rilevanti con il precedente studio R.I.M. (Gea, 2004), poiché esso venne redatto sulla base aerofotogrammetrica della Comunità Montana Valle Seriana del 1977 (scala 1:5.000), producendo talora evidenti contrasti con la cartografia ufficiale di riferimento prevista dalla Normativa (IGM, CTR, Catasto).

Le difformità rilevate tra la reale situazione di terreno di alcuni corsi d'acqua e quella rappresentata sulla cartografia R.I.M. del 2004 sono di due tipi:

- errata definizione di aste;
- rappresentazione non corretta delle fasce di rispetto.


Vi sono anche imprecisioni minori, come la mancanza di alcuni codici identificativi e di toponimi su alcune aste minori o l'omessa o l'errata denominazione dei recapiti.

Oltre alle necessarie correzioni cartografiche, è aggiornato l' "Elenco dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore" con note che specificano le modifiche apportate, come richiesto da S.Ter. (vedi allegato). Qui di seguito si illustrano le diverse tipologie.



ERRATO DISEGNO DEL CORSO D'ACQUA SULLA TOPOGRAFIA ESISTENTE


Il disegno e l'ubicazione di un tratto della valle Brandena non sono riportati correttamente, né sulla carta topografica regionale (C.T.R. scala 1:10.000) né sulla carta aerofotogrammetrica della Comunità Montana del 1977, utilizzate per la precedente definizione del R.I.M., invece essi sono esatti nella cartografia I.G.M. (1:25.000) e sono facilmente verificabili sul terreno: il torrente siglato "Z.2" sulla vecchia tavola R.I.M non confluisce nella valle Brandena (codice "Z"), ma rappresenta il tratto superiore del corso "A.2". L'errore ha conseguenze non da poco sullo studio delle dinamiche evolutive della conoide del Brandena.





ERRATA DEFINIZIONE DI CORSO D'ACQUA (O DI ATTRIBUZIONE AL TERRITORIO COMUNALE)

Nella carta R.I.M. approvata sono indicati alvei che sul terreno non esistono, poiché si tratta solo di depressioni senza la benché minima linea di deflusso: nello studio geologico comunale (GEA, 1994) sono descritte come “valli a fondo piatto”. A questo proposito, va richiamata la definizione di corso d'acqua dell'art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n.238 che afferma: “*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [e quindi del Reticolo Idrico Minore, n.d.r.] tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne*”, fatte salve solo “*le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne*”, come anche nelle D.G.R. 15 febbraio 2002, n.7/7868 (allegato B, art. 4) e D.G.R. 28 agosto 2003, n.7/1395 “*Criteri per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore*” sostituite dalla D.G.R. 20 ottobre 2012, n.IX/4287.



L'asta TT.2 sul terreno non c'è: c'è invece una “valle a fondo piatto”, cioè una senza nemmeno un solco di ruscellamento, come indica anche la carta topografica. Si noti come invece le aste TT e TT.1 siano ben rappresentate anche graficamente.



GeoTer

COMUNE DI ALBINO

Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Altre aste, pur correttamente definite, sono assegnate erroneamente al territorio di Albino, mentre appartengono ad altri Comuni confinanti (Cene, Pradalunga, etc.). Vi sono casi in cui sono mappati e catalogati come aste del Reticolo i fossi di raccolta degli scoli delle strade.

Nella nuova carta R.I.M. sono dunque cassate sia le aste inesistenti (una ventina in totale che nell'elenco non hanno nemmeno l'indicazione del toponimo) sia quelle appartenenti ad altri Comuni e quelle che in realtà sono solamente scoli stradali; come richiesto da S.Ter. Bergamo, tali variazioni sono qui di seguito elencate e descritte mediante schede di raffronto tra la rappresentazione precedente e quella attuale.



COMUNE DI ALBINO			
ELENCO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE CASSATI RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE (2004-2010)			
CODICE	TOPONIMO	RECAPITO	NOTE
A.1.1		Torrente A.1	solo depressione, fondo concavo
P.1		torrente P	P.1 è il torrente denominato O, il piccolo tratto che andava oltre l'immissione di O è solo una depressione e quel tratto di asta è stato eliminato
NN		Valle Rovaro	eliminato perché in comune di Gazzaniga
PP		spaglio	eliminato perché in comune di Cene
QQ.6.1		Valle della Putta	solo depressione, fondo concavo
QQ.6.4		Valle della Putta	solo depressione, fondo concavo
TT.2		Valle della Foppa	solo depressione, fondo concavo
UU		Valle della Foppa	solo depressione, non è né catastale né CTR in parte strada di accesso a fondo agricolo
VV.1		torrente VV	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
ZZ		spaglio	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
CCC.1		torrente CCC	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
FFF.1		Valle Seschini	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
RRR.1.1.1		torrente RRR.1.1	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
RRR.3.7		Val del Cereto	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
RRR.5		Valle della Riva - valle della Fontana	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
RRR.7		Valle della Riva - valle della Fontana	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
RRR.8		Valle della Riva - valle della Fontana	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
RRR.10		Valle della Riva - valle della Fontana	solo depressione, fondo concavo, frana, non è nella CTR
RRR.13		Valle della Riva - valle della Fontana	solo depressione, fondo concavo, non è nella CTR
UUU		spaglio	solo depressione, fondo concavo
CCCC		spaglio	scolo stradale
EEEE.1.1		torrente EEEE.1	solo depressione, fondo concavo
GGGGG		Fiume Serio	eliminato perché in comune di Pradalunga



GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente A.1.: depressione con fondo concavo






GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente P.1: è il torrente denominato O (Gea, 1994); il piccolo tratto a valle di via Madonna della Neve è solo una depressione con fondo concavo






GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente QQ.6.1. e QQ.6.4.: depressioni con fondo concavo







GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente TT.2 e UU: depressioni con fondo concavo







GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente VV.1 e ZZ: depressioni con fondo concavo







GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente CCC.1: depressione con fondo concavo







GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente FFF.1: depressione con fondo concavo







GeoTer

COMUNE DI ALBINO

Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente RRR.1.1.1: depressione con fondo concavo ed errore sdoppiamento RRR.1.1







GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente RRR.3.7: depressione con fondo concavo







GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente RRR.5, RRR.7 e RRR.8: depressioni con fondo concavo







GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente RRR.10 e RRR.13: depressioni con fondo concavo







GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrente UUU: depressione con fondo concavo







GeoTer

COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Torrenti CCCC e EEEE.1.1: il primo è uno scolo stradale, il secondo una depressione con fondo concavo



ASSENZA DI CODICE, NUOVO TOPONIMO, ERRATO RECAPITO

Nel precedente studio del R.I.M. a numerosi corsi d'acqua non è stato attribuito il codice identificativo o il toponimo, o non ne è stato indicato correttamente il recapito, anche a motivo di modifiche intercorse tra la redazione di tale studio (GEA, 2004) e la sua approvazione finale (parere S.Ter. 2010); in generale si tratta di modifiche lievi, di carattere redazionale e non concettuale. Viene riportato l'elenco di tali corsi modificati, demandando all'esame alle tavole la completa comprensione delle modifiche.

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE MODIFICATI PER VARIAZIONE DI TOPONIMO, DI RECAPITO, DI CODICE O DI ESTENSIONE			
A.2	Valle della Volpana - Valle dei Morti	Valle di Rena - Rio Vallina	è errato il tratto intubato sotto via Bachelet che confluisce nella valle A.2.2; la valle è intubata nel tratto demaniale naturale
F.1	Rio Vallesecca - Val Vaiù - Valle dei Parti	Valle Classa - valle Valqua	corretto il nome e aggiunto toponimo
F.1.1		Rio Vallesecca - Val Vaiù - Valle dei Parti	corretto il nome del recapito
F.1.2		Rio Vallesecca - Val Vaiù - Valle dei Parti	corretto il nome del recapito
F.1.3		Rio Vallesecca - Val Vaiù - Valle dei Parti	corretto il nome del recapito
F.1.4		Rio Vallesecca - Val Vaiù - Valle dei Parti	corretto il nome del recapito
I.1.2.1		Torrente I.1.2	corretto il nome da I.1.1.2 a I.1.2.1
I.5.1.1		Fosso Corno Rosso	sigla mancante
I.9		Torrente Albina	parte è in comune di Selvino
O.1		torrente O	accorciato alla testata, solo depressione
S	rio Re - condotto rio Re	Roggia Seriola	è il tratto tombinato che ha deviato il vecchio rio Re all'altezza delle sorgenti presso via Milano e che segue via Milano e via Duca degli Abruzzi
T	valle Botta	spaglio	attribuito il toponimo
U		spaglio	sono stati eliminati due piccolissime confluenze denominate comunque U perché non esistenti e solo depressioni
V	Valle Guarnasco - valle Guarnasco - valle del Nasso	roggia Seriola	cambiato il recapito (roggia Seriola o roggia Serio) dentro stabilimento Honegger e l'estensione, il torrente Gronzano riceve il Guarnasco e non viceversa
V.1	Valle Gronzano	Valle Guarnasco - valle Guarnasco - valle del Nasso	cambiato il recapito e l'estensione, il torrente Gronzano confluisce nel Guarnasco e non viceversa
V.2		Valle Guarnasco - valle Guarnasco - valle del Nasso	sigla mancante
V.2.1		Valle Guarnasco - valle Guarnasco - valle del Nasso	sigla mancante
Z	Rio Gelminello - val Brandena	Fiume Serio	aggiunto toponimo
Z.1		Rio Gelminello - val Brandena	aggiunto toponimo al recapito
Z.3		Rio Gelminello - val Brandena	aggiunto toponimo al recapito
AA	Valle del Cornello	roggia Comenduna	cambiato il recapito
BB	Valle del Tru - Valle Palazzago - valle Isla	roggia Comenduna	cambiato il recapito
DD		roggia Comenduna	cambiato il recapito



GeoTer

COMUNE DI ALBINO

Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE MODIFICATI PER VARIAZIONE DI TOPONIMO, DI RECAPITO, DI CODICE O DI ESTENSIONE			
EE		roggia Comenduna	cambiato il recapito
GG	Rio dei Borlessi	Fiume Serio	assegnato nuovo toponimo
OO		torrente Luio	cambiato il recapito
AAA.1		torrente AAA.1	sigla mancante
HHH		torrente Luio	cambiato il recapito perché il tratto intubato che raggiunge il t. Luio
III		torrente Luio	cambiato il recapito perché il tratto intubato che raggiunge il t. Luio
LLL	valle del Fosco	torrente Luio	attribuito toponimo prima mancante
RRR.1	Rio dell'Inferno	torrente Luio	cambiato il recapito e modificato percorso perché non esiste il tratto doppio, si tratta di una depressione a lato del torrente
RRR.1.1.3		torrente RRR.1.1	sigla mancante
RRR.1.3.2		torrente RRR.1.3	sigla mancante
RRR.2		torrente Luio	cambiato il recapito
RRR.2.1.1		torrente RRR.2.1	sigla mancante
RRR.3	Val del Cereto	torrente Luio	cambiato il recapito
RRR.3.5.2		torrente RRR.3.5	sigla mancante
RRR.3.6	valle dei Goti	Val del Cereto	attribuito toponimo mancante
RRR.6.1.1		torrente RRR.6.1	sigla mancante
RRR.6.1.2		torrente RRR.6.1	sigla mancante
RRR.6.1.3		torrente RRR.6.1	sigla mancante
RRR.6.3.1.1		torrente RRR.6.3.1	sigla mancante
RRR.13.1		Valle della Riva - valle della Fontana	parte è la RRR.13 precedente
RRR.14.1		torrente RRR.14	modificato recapito per errore sigla
RRR.14.1.1		torrente RRR.14.1	modificato recapito per errore sigla
RRR.14.2		torrente RRR.14	modificato recapito per errore sigla
RRR.14.2.1		torrente RRR.14.2	modificato recapito per errore sigla
RRR.14.3		torrente RRR.14	modificato recapito per errore sigla
RRR.17	Valle della Linda	Valle della Riva - valle della Fontana	attribuito nome al toponimo
RRR.17.1		Valle della Linda	modificato recapito per errore sigla e nuovo nome
RRR.18	Valle del Dossone	Valle della Riva - valle della Fontana	attribuito nome al toponimo
SSS	Rio valle Secca	torrente Luio	rinominato
SSS.1		rio valle Secca	modificato nome al recapito
SSS.2		rio valle Secca	modificato nome al recapito
SSS.3		rio valle Secca	modificato nome al recapito
SSS.3.1		torrente SSS.3	modificato nome al recapito
SSS.4		rio valle Secca	modificato nome al recapito
ZZZ.5	Rio della Vallotella	Fosso Vallotella	attribuito nuovo toponimo prima mancante
GGGG	valle dei Brugali	torrente Luio	attribuito toponimo prima mancante
GGGG.1		valle dei Brugali	modificato nome recapito
GGGG.2		valle dei Brugali	inserito perché mancante e modificato nome recapito
LLLL	Valle Cedrina - valle della Fontana - valle del Mutto	torrente Luio	attribuito nuovo toponimo
LLLL.1		Valle Cedrina - valle della Fontana - valle del Mutto	attribuito nuovo nome al recapito
LLLL.2		Valle Cedrina - valle della Fontana - valle del Mutto	attribuito nuovo nome al recapito
LLLL.3		Valle Cedrina - valle della Fontana - valle del Mutto	attribuito nuovo nome al recapito
SSSS	Valle dei Biffi - valle del Magra	spaglio	attribuito nuovo toponimo



COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

RAPPRESENTAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E DEL CIGLIO DI SPONDA

Nella precedente cartografia R.I.M., nonostante sia espressa nella normativa e siano comprese le verifiche di portata dei bacini estesi oltre un chilometro quadrato, manca l'individuazione dei cigli di sponda, che sono riferimento per la definizione delle fasce di rispetto, soprattutto per la scala 1:2.000. Nello studio originale infatti le fasce di rispetto larghe dieci metri sono tracciate in modo generico ai lati delle linee che rappresentano graficamente sia le aste del Reticolo Minore sia di quello Principale; già alla scala 1:10.000; ciò comporta talvolta grande discordanza con la situazione reale, soprattutto per i corsi d'acqua più importanti. Alla scala 1:2.000 l'errore diviene molto più evidente e determina complessivamente (alveo + fasce di rispetto) una larghezza del corso d'acqua decisamente minore di quella reale (cfr. confronto nella pagina seguente).



A questa difformità si è tentato di ovviare (parzialmente) introducendo una norma nell'art.6, comma 2 delle Norme di Piano del Reticolo Idrico Minore (GEA, 2009), con la quale si precisa che *“la misurazione delle fasce di rispetto, già individuate sommariamente negli elaborati cartografici, dovrà venire effettuata per ogni singolo intervento sulla base di un rilievo topografico dettagliato a partire dal ciglio superiore della sponda (vedi art.4) e qualora non sia evidente e ben individuabile si prende come riferimento il limite d'alveo inteso come area in cui defluisce la piena con tempo di ritorno di 25 anni”*. Ciò consente di specificare l'aspetto vincolistico puntuale di ogni singolo intervento sul R.I.M., ma non ottiene chiara corrispondenza nella rappresentazione cartografica, nemmeno all'interno delle aree urbanizzate, dove per altro i cigli di sponda sono già chiari in carta ed esattamente definibili con un semplice sopralluogo sul terreno.

L'anomalia risulta ancora più evidente nello studio geologico a supporto del P.G.T., dal momento che, con la revisione della carta geomorfologica, in molte situazioni sono ben definiti gli orli di scarpata, così come le opere di regimazione e difesa spondale e dunque i cigli di numerose aste. Si deve anche considerare che il disegno del R.I.M. è assunto nella Carta dei Vincoli e, dunque, qualora non comprendesse la corretta definizione delle fasce di rispetto, invaliderebbe la fruibilità di quest'ultima e non potrebbe essere di alcun aiuto né all'Urbanista né all'Amministrazione.

Per questi motivi, sfruttando anche il maggior dettaglio della cartografia aerofotogrammetrica comunale di Albino, si individuano, ove possibile, i cigli di sponda, in modo da definire univocamente le fasce di rispetto. Le aree delimitate come fasce di rispetto sono rappresentate sulle tavole grafiche con campiture colorate, come previsto dalla recente Normativa.



COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto





COMUNE DI ALBINO
Definizione Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

NOTE FINALI

Lo studio di definizione del Reticolo Idrico Minore del Comune di Albino è qui riproposto secondo la Normativa più recente (D.G.R. IX/4287 del 20 ottobre 2012) sulla base di quanto già realizzato in precedenza; si avvale della base cartografica aerofotogrammetrica comunale, al fine di fornire un immediato utile confronto per la redazione della variante del P.G.T. di Albino.

Nella stesura del documento si sono recepite le osservazioni e le prescrizioni dello S.Ter. di Bergamo, espresse sia in forma verbale sia in forma scritta, soprattutto per quanto attiene la documentazione dei tratti di reticolo idrico modificati e/o cassati.

GeoTer

Dott.geol. Daniele Ravagnani
Dott.geol. Sergio Santambrogio

Ardesio, 16 dicembre 2012.

NUOVI ALLEGATI

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

CARTOGRAFIA DEL R.I.M. IN SCALA 1:2000 e 1:5.000

**ALLEGATI AGGIORNATI E INTEGRATI
DALLA PRESENTE RELAZIONE**

RELAZIONE GENERALE

NORME DI PIANO DEL R.I.M. e NORME DI PIANO (ROGGE)